

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 572

Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

05/05/2024 - 05:08

Indice

1. DDL S. 572 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 572	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	11
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 92 (pom.) del 20/02/2024	12

1. DDL S. 572 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 572

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 572

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DAMIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2023

Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge tende, mediante l'istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto, sia a salvaguardare la biodiversità di un territorio di grande rilievo e bellezza storica, artistica e ambientale, sia a favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e dell'economia della valle, riscattandone le sorti in ambito nazionale e sovranazionale.

Il quadro storico, culturale e ambientale

L'Ofanto, definito « Aufidus tauriformis » da Tito Orazio Flacco di Venosa (Pz) e menzionato anche dai poeti latini Livio e Virgilio, è il secondo maggior fiume del Sud Italia, unico vero fiume della Puglia. Esso nasce in alta Irpinia, località Torella dei Lombardi (Av), e sfocia nel mar Adriatico dopo aver attraversato un territorio, popolato da oltre 400.000 cittadini di ben tre regioni (Campania, Basilicata e Puglia), ben 51 comuni e quattro province (Avellino, Potenza, Foggia e Barletta-Andria-Trani); ha un'asta fluviale che ha una lunghezza di oltre 170 chilometri, mentre il bacino idrico si estende per circa 2.800 chilometri quadrati.

La portata del fiume viene alimentata dall'invaso di Conza e dell'Osento in Campania e ammonta annualmente ad oltre 250 milioni di metri cubi d'acqua costituendo, ovviamente, una vitale risorsa idrica, soprattutto per l'economia agricola locale; ma anche un indispensabile punto di riferimento dell'identità storica e culturale della Valle.

Nel corso del fiume si rinviene la presenza di oltre cento sorgenti di piccola portata e di ben sei sub-bacini, corrispondenti ai seguenti affluenti: fiumara di Atella, di Venosa e torrente Locone. Infine, vi sono numerosi laghi naturali e artificiali, tra cui spiccano quelli vulcanici di Monticchio, e meritano di esser menzionate le sette dighe attualmente operative: *a*) vaso sul torrente Lampeggiano nel comune di Lavello (Pz), *b*) diga sul torrente Osento o lago di San Pietro, tra i territori di Monteverde ed Aquilonia (Av), *c*) lago di Capacciotti o vaso di Marana Capacciotti, in agro di Cerignola (Fg), *d*) vaso Toppo di Francia (Pz), *e*) lago del Rendina o diga sul torrente Olivento in agro di Venosa (Pz), *f*) diga sul torrente Locone nel comune di Canosa di Puglia (Bat), *g*) vaso o lago di Conza della Campania in territorio avellinese.

Oltre ad un maggior equilibrio tra gli interessi alla produzione agroalimentare e le aspettative di tipo ecologico, è opportuno sottolineare l'importanza dell'educazione al rispetto e alla tutela delle risorse idriche e in generale le note vicende storiche che hanno contraddistinto, fin dall'antichità, lo scorrere delle acque del fiume Ofanto, e lo fanno assurgere al rango di bene storico e culturale da tutelare.

Tanto più, oggidi, considerata l'ormai « ordinaria » emergenza idrica a livello nazionale per effetto del cambiamento climatico in atto.

Appare il caso di ricordare che i primi insediamenti risalgono al V millennio a. C., grazie al ritrovamento dei resti di villaggi preistorici e di grotte databili al periodo del Neolitico; così come le sponde del fiume sono state teatro, nel corso dei secoli, di battaglie epiche: *in primis* quella della Seconda guerra punica, combattuta in prossimità di Barletta, località Canne della Battaglia (216 a.C.),

che vide Annibale, il condottiero cartaginese, sconfiggere l'esercito romano. Mentre, in epoca contemporanea il paesaggio ofantino veniva esaltato in tutto il suo splendore dalla genialità creativa del pittore barlettano Giuseppe De Nittis, diffondendolo in tutto il mondo (di recente le opere sono state esposte nella Philips Gallery di Washington).

Le finalità

Il Parco si configura, quindi, come lo strumento idoneo a restituire all'intera valle la sua antica dignità, attraverso una *governance* unitaria, comune, efficace ed efficiente sia in tema di salvaguardia della biodiversità dall'inquinamento industriale e antropico, sia per la valorizzazione di un patrimonio inestimabile di carattere ambientale, culturale, paesaggistico ed economico, pur sempre sostenibile quale bene da custodire per le future generazioni.

L'istituzione *ex lege* del Parco, infatti, presuppone il pieno rispetto delle più pregnanti direttive europee, come la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (cosiddetta « direttiva alluvioni »), che ha istituito un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni (purtroppo sempre più frequenti), e la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che indica le politiche di tutela e di uso sostenibile delle risorse idriche e delle acque interne a lungo termine. La sua approvazione da un lato consentirebbe di tutelare il vasto territorio, avvalendosi del coinvolgimento dei distinti, soggetti attori, come la provincia di Barletta-Andria-Trani, l'Ente parco naturale regionale ed il Consorzio sviluppo sostenibile della Valle dell'Ofanto, nato nel 2011, entrambi impegnati - il primo per delega della regione Puglia, il secondo come ente di fatto, associazione tra professionisti - a garantire il coordinamento delle attività di organi e di strutture tecnico-amministrative dello Stato, come l'Autorità di bacino distrettuale meridionale, regionali e provinciali; e dall'altro promuoverebbe finalmente lo sviluppo turistico-culturale e ambientale (si pensi all'utilizzo della ciclovia dell'acquedotto pugliese e della ferrovia storica Avellino - Rocchetta Sant'Antonio, per cui detto Consorzio ha ben operato in sinergia con le realtà interessate localmente). Il tutto seguendo la falsariga di recenti o meno esperienze, molto valide, in campo nazionale e a livello europeo, che hanno dimostrato come il bacino imbrifero con il proprio *habitat* (si pensi alle tante, eccellenti produzioni agroalimentari, tipiche e biologiche) effettivamente rappresenta un'enorme risorsa, specialmente come antidoto allo spopolamento dei centri urbani del Mezzogiorno da parte dei giovani meridionali.

Si fa, pertanto, necessario riferimento, infine, all'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale, istituita per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 221, quale organismo di « indirizzo, coordinamento e pianificazione » in materia di bacini imbriferi e di gestione del sistema idrico territoriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto)

1. È istituito il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, di seguito denominato « Parco nazionale », il cui territorio, che si colloca nei territori delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, costituisce area naturale protetta.

Art. 2.

(Finalità del Parco)

1. Le finalità istitutive del Parco nazionale sono le seguenti:

a) valorizzare il patrimonio di carattere ambientale, culturale, paesaggistico ed economico al fine di tutelare gli aspetti valoriali antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali, anche attraverso la promozione di azioni di conservazione e di gestione del patrimonio naturale e culturale;

b) salvaguardare la biodiversità dall'inquinamento industriale e antropico attraverso interventi di monitoraggio dei sistemi idrologico, idraulico e idrogeologico, al fine di tutelare, recuperare e rendere sostenibili a lungo termine le risorse idriche e le acque interne, nonché di contrastare il fenomeno

dell'arretramento della foce di fiume e della linea di costa;

c) promuovere e sostenere nel settore agricolo e agroalimentare l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico;

d) promuovere corsi di educazione e di formazione nonché attività di ricerca scientifica finalizzati alla valorizzazione e alla tutela della risorsa idrica e dell'*habitat* del bacino imbrifero, anche attraverso attività di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori turistico e culturali, ovvero visite di istruzione per studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Art. 3.

(Istituzione dell'Ente di gestione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto)

1. È istituito l'Ente di gestione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, di seguito denominato « Ente Parco », che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Sono organi dell'Ente Parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. La nomina degli organi di cui al comma 2 e l'adozione dello Statuto dell'Ente Parco, sono effettuati secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 8-*bis*, 9 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Sono componenti di diritto del Consiglio direttivo i Presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

4. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale, di difesa del suolo e di distretti idrografici, nonché per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, l'Ente Parco si avvale delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, istituito ai sensi degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso può avvalersi delle competenze professionali degli uffici tecnico-amministrativi delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

Art. 4.

(Piano pluriennale, contributo per la salvaguardia, la ricognizione e il ripristino degli assetti idrogeologici)

1. Ai fini della salvaguardia, dello sviluppo sostenibile, della ricognizione e del ripristino degli assetti idrogeologici e dell'*habitat* naturale nella valle dell'Ofanto, è stanziato un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025 al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'Ente parco regionale « Fiume Ofanto », del Piano pluriennale, economico-sociale, al fine di individuare gli indirizzi generali e fissare gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile ed economicamente compatibile.

2. L'Ente Parco può accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che, entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di cui all'articolo 5, presenti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un programma di interventi secondo quanto stabilito dal Piano pluriennale di cui al comma 1. Il programma di interventi è approvato e reso esecutivo entro i successivi novanta giorni.

Art. 5.

(Piano territoriale del Parco nazionale)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con proprio decreto, all'adozione del Piano territoriale del Parco nazionale e degli altri atti e misure di salvaguardia

ambientale e paesaggistica, nonché le direttive in materia di sviluppo sostenibile.

Art. 6.

(Patrimonio dell'Ente)

1. Costituiscono patrimonio dell'Ente Parco, destinati ai fini esclusivi di cui alla presente legge:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi regionali e degli altri enti pubblici;
- c) i finanziamenti a vario titolo provenienti dall'Unione europea;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
- e) eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni e i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate provenienti da servizi resi;
- g) i proventi da attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni;
- i) ogni, altro provento acquisito per effetto dell'attività svolta dall'Ente.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasferisce annualmente all'Ente Parco appositi fondi idonei a finanziare il Piano di cui all'articolo 5, ad integrazione degli stanziamenti a carico delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la quota parte spettante in base alla lunghezza del corso del fiume Ofanto nel rispettivo territorio di appartenenza.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 92 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) annuncia che il suo Gruppo condivide il contenuto dell'atto del Governo in esame, che recepisce norme europee volte a rafforzare la tutela dell'ambiente, ed esprimerà dunque un voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ([n. 108](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta la lettera con la quale il Presidente del Senato, a

scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi, e che il relatore Rosso ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che è già stato inviato a tutti i componenti della Commissione.

Comunica inoltre che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema alternativo di parere, anch'esso pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il relatore Rosso per la disponibilità dimostrata nel valutare le proposte di tutti i Gruppi ai fini del loro inserimento nello schema di parere.

Ciononostante, il Gruppo del MoVimento 5 Stelle si asterrà, in quanto sarebbe stato auspicabile che i temi sollevati dalla Commissione venissero posti sotto forma di condizioni invece che di osservazioni. Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), pur ringraziando il relatore per la sua disponibilità, dichiara che il voto del suo Gruppo non potrà essere favorevole, in quanto lo schema di parere predisposto del relatore è formulato in termini troppo poco incisivi.

Per tale motivo, il Gruppo del Partito democratico ha presentato uno schema di parere alternativo, contenente una serie di condizioni, che procede a illustrare nei suoi punti principali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Basso, Irto e Fina.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la riserva non è stata sciolta e la conclusione dell'esame dovrà necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(249) TREVISI. - Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto

(572) DAMIANI. - Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra i due disegni di legge in titolo, volti a istituire il Parco naturale nazionale dell'Ofanto.

L'Atto Senato 572, d'iniziativa del senatore Damiani, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 istituisce il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, il cui territorio si colloca nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 2 individua le finalità del parco.

L'articolo 3 istituisce l'ente di gestione del parco e individua gli organi dello stesso, prevedendo che la nomina degli organi e l'adozione dello statuto siano effettuati secondo le disposizioni e le modalità di cui all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e che del Consiglio direttivo siano componenti di diritto i presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'ente parco si avvale delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Esso può inoltre avvalersi degli uffici tecnico-amministrativi delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 4 stanziava un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025 al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'ente parco, del piano pluriennale, economico-sociale.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione del piano territoriale del parco e degli altri atti e misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché le direttive in materia di sviluppo sostenibile.

L'articolo 6 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

L'Atto Senato 249, d'iniziativa del senatore Trevisi, si compone di 17 articoli.

L'articolo 1, nell'istituire il parco, detta disposizioni in merito alla perimetrazione e ai confini dello stesso.

L'articolo 2 elenca le finalità.

L'articolo 3, nell'istituire l'ente di gestione del parco, detta anche disposizioni in merito alla predisposizione e all'approvazione dello statuto.

L'articolo 4 individua gli organi dell'ente di gestione e prevede che questo possa avvalersi degli uffici del Corpo forestale dello Stato di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici. Si prevede inoltre che, in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sciolga gli organi di gestione e nomino un commissario.

L'articolo 5 detta le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio del parco.

L'articolo 6 individua quali strumenti di attuazione delle finalità del parco il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento, ai quali sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 7, 10 e 11.

L'articolo 8 concerne il recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del parco.

L'articolo 9 prevede che il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta sia subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

L'articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 13 disciplina gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco.

L'articolo 14 riguarda i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 15 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 17 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, si applicano le disposizioni della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame di una proposta di indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di conoscenza più approfonditi in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare.

Il programma dell'indagine conoscitiva si articolerà nelle audizioni di esperti della materia; agenzie di settore; operatori economici pubblici e privati; università ed enti di ricerca; Ministeri interessati e altre istituzioni nazionali, europee ed internazionali ed entro giovedì 22 febbraio, alle ore 14, i Gruppi potranno integrare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **SIRONI** (*M5S*) afferma che dal ciclo di audizioni svoltosi nella giornata odierna sono emersi numerosi elementi di criticità, alla luce dei quali il rischio che le opere possano non essere pronte in tempo utile appare, a suo avviso, quantomeno verosimile. Si chiede, pertanto, se valga la pena correre questo rischio, soffermandosi, in particolare, sulla pista da bob che, come vicende del passato insegnano, è uno sport praticato da un numero così limitato di soggetti da rendere la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura insostenibile, determinando in capo al comune di Cortina un onere finanziario eccessivo.

Invita dunque i colleghi a valutare se valga effettivamente la pena procedere a realizzare tante infrastrutture che peraltro avranno un inevitabile impatto sulla natura di quelle zone.

Osserva, inoltre, che il grosso delle opere complementari è costituito da opere stradali, con tutte le note conseguenze in termini ambientali, mentre si sarebbe potuta utilizzare questa occasione per potenziare il trasporto ferroviario.

Il senatore **ROSA** (*FdI*) osserva che quanto affermato dalla senatrice Sironi rispecchia la posizione di una parte sola degli auditi, in particolare associazioni e comitati, mentre il ciclo di audizioni è stato molto più ampio e ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali interessati, le cui affermazioni non giustificano invece la presa di posizione così negativa della collega.

Al contrario, nel corso delle audizioni è stato ribadito che il processo di autorizzazione delle varie opere, come previsto dalla legge, terrà nel debito conto l'impatto sull'ambiente e sull'assetto idrogeologico e che esistono già dei piani in merito alla sostenibilità finanziaria della gestione futura delle opere.

La senatrice **DI GIROLAMO** (*M5S*) afferma che le criticità non sono emerse unicamente dagli interventi delle associazioni e dei comitati, ma anche, ad esempio, da quelli degli amministratori locali. Si augura quindi che, in fase emendativa, il contenuto del provvedimento possa essere migliorato, perché, a fronte del quadro che è emerso e dei ritardi nella realizzazione delle opere, l'intervento del Governo, che si limita a ritoccare la *governance*, appare del tutto incongruo.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) condivide il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Rosa, le criticità non sono emerse unicamente dagli interventi delle associazioni e dei comitati.

Il quadro emerso dalle audizioni è caratterizzato da numerosi elementi problematici, su vari piani, da quello ambientale, a quello della sostenibilità economica, a quello del funzionamento del sistema dei trasporti.

La senatrice **SIRONI** (*M5S*) chiarisce che le sue non sono prese di posizione ideologiche, ma molto concrete, e discendono dal fatto che, come dimostrano anche le cronache di questi giorni, il tema della qualità dell'aria nelle regioni in questione - e quindi, ad esempio, dello spostamento dal trasporto stradale a quello ferroviario - non può essere ignorato, perché l'inquinamento determina la morte di molte persone ogni anno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

L'8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108),

premessi che:

- la direttiva (UE) 2018/1972 ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, volto, tra l'altro, a: sviluppare nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima

velocità (5G), anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; creare un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i coinvestimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel caso di operatori *wholesale only*; semplificare i procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e di infrastrutture di comunicazioni elettroniche; riconoscere maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa *internet*, a prezzi accessibili;

- la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 53 del 2021;

- sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha apportato significative modificazioni al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal suddetto decreto legislativo n. 207 del 2021,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 6, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di riformulare il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 8 del codice delle comunicazioni elettroniche nel senso di prevedere che le Regioni e gli enti locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge quadro n. 36 del 2001, in materia di potere regolamentare dei Comuni, favoriscano la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione di infrastrutture di telecomunicazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale, garantendo una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto; si valuti inoltre l'opportunità di prevedere dei meccanismi che consentano di valutare le situazioni caso per caso e accettare i vincoli imposti dai territori, ma al contempo consentire una adeguata copertura a tutti i cittadini. Una mappatura accurata e una normativa più flessibile che scoraggi l'introduzione di vincoli geografici senza una motivazione tecnica renderebbe il processo più agevole;

2) con riferimento all'articolo 1 dello schema in esame, si valuti l'opportunità di ribadire esplicitamente che - ovunque ricorra l'obbligo di comunicazione verso gli enti locali - l'invio tramite posta elettronica certificata è alternativo a quello tramite portale telematico di riferimento;

3) con riferimento all'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede l'apertura al principio di autorizzazione verso soggetti nuovi che offrono servizi immateriali e che non necessariamente possiedono reti di trasporto per le telecomunicazioni (ad esempio gli operatori *cloud*) ma ingaggiano rapporti contrattuali direttamente con i consumatori, si valuti l'opportunità di perseguire in tale direzione e prevedere autorizzazioni specifiche per la tipologia di rete e servizio stabilendo a priori le categorie;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 13, dello schema in esame, che modifica l'articolo 22 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività, si valuti la possibilità di prevedere che i dati relativi alla mappatura siano messi nella disponibilità tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) resi accessibili a Regioni ed Enti Locali, al fine di avere una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni;

5) con riferimento alla previsione del raddoppio dei termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione e alla previsione che il MIMIT acquisisca oltre che il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) anche quello di AGCOM, la velocità di adozione delle nuove tecnologie può determinare un vantaggio competitivo da parte di chi le sperimenta, per tale motivo si valuti la possibilità di corredare la norma rendendo

possibile la sola autorizzazione del MIMIT nei casi di specie concordati con ACN e AGCOM, dimezzando in questi casi i tempi a disposizione del MIMIT;

6) l'articolo 1, comma 19, dello schema in esame modifica l'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. L'ordinamento contiene principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili (scarse), di parità di trattamento e di rispetto del principio della concorrenza. In tale contesto si colloca anche il principio di ripartizione dello spazio elettromagnetico ovvero il quantitativo di potenza di emissione elettromagnetica disponibile in ogni punto del territorio italiano, entro il limite stabilito per legge, essendo lo spazio elettromagnetico una risorsa che può essere rimodulata nel tempo e non viene permanentemente consumata. Con l'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) è indispensabile completare la revisione armonica del quadro normativo, inserendo nel codice delle comunicazioni elettroniche in maniera chiara il principio di equa ripartizione. Data la complessità della questione della ripartizione dello spazio elettromagnetico, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il principio di equità nella ripartizione dello spazio elettromagnetico;

7) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 19, dello schema in esame, si valuti altresì l'opportunità di modificare la lettera c), che prevede che l'attivazione dell'impianto debba essere comunicata all'ARPA/APPA, in quanto dando rilievo all'attivazione degli apparati e non alla comunicazione di fine lavori, ridurrebbe il tempo ai 12 mesi previsti dalla legge per la realizzazione delle opere a fronte dell'autorizzazione, considerato che il termine dell'installazione è precedente all'attivazione;

8) con riferimento ai termini per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione dei lavori, si segnala anche la necessità di procedere a uniformare il termine per i lavori che abbiano ad oggetto la realizzazione della rete fissa (attualmente posto a 90 giorni) con quelli che riguardano la rete mobile (attualmente definito in 60 giorni);

9) con riferimento alle disposizioni in materia di attivazione della conferenza dei servizi, si valuti l'opportunità di disciplinare anche i casi di mancata attivazione da parte dell'ente competente, magari esplicitando la formazione dell'autorizzazione per il silenzio-assenso dopo il termine previsto in via generale, che decorre dalla presentazione dell'istanza;

10) con riferimento alla disciplina delle prestazioni obbligatorie di giustizia di cui all'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo del codice che gli operatori di rete sono responsabili di garantire l'intercettabilità di tutti gli eventi/flussi di traffico generati dalla rispettiva clientela esclusivamente nell'ambito della propria rete. Di contro, sarebbe opportuno specificare che gli operatori di rete non sono responsabili di garantire l'accesso e le intercettazioni in chiaro dei contenuti offerti da soggetti terzi, in particolar modo con riguardo ai contenuti cifrati con chiavi private e nel caso in cui la tecnologia al momento disponibile non consenta tecnicamente di procedere all'adempimento;

11) con riferimento alla radiofonia digitale e al fine di promuovere un rapido sviluppo della stessa e la relativa transizione dei servizi di radiodiffusione analogici alla predetta tecnologia, si valuti l'opportunità di semplificare l'installazione dei nuovi impianti digitali nelle stazioni di emissione oggi esistenti e in uso ordinario per le diffusioni analogiche FM. Ciò consentirebbe di superare le difficoltà, sempre più frequenti, di reperimento di luoghi idonei all'installazione dei nuovi impianti per la radio digitale;

12) gli operatori di rete per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale possono avere necessità di utilizzare ponti radio per la contribuzione del segnale radio alle stazioni di diffusione. Gli operatori radiofonici svolgono la loro attività in un mercato economico decisamente inferiore a quello degli operatori di rete televisivi. Si valuti l'opportunità di prevedere per la fattispecie radiofonica un contributo adeguato al proprio mercato di riferimento;

- 13) si valuti l'opportunità di dare completa attuazione alla disposizione di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.8-*bis*), del codice delle comunicazioni elettroniche, che ha previsto un regime autorizzatorio che, nel far salve le imprescindibili esigenze di difesa e sicurezza nazionali, consente agli operatori LPWAN di accedere ad autorizzazioni di carattere generale e permanente, superando la fase di autorizzazioni sperimentali;
- 14) si valuti l'opportunità di introdurre nel codice delle comunicazioni elettroniche, nell'ambito del richiamo alle reti fisse e mobili, anche il riferimento alla rete *fixed wireless*;
- 15) con riferimento all'allegato 13-*bis*, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), dello schema in esame, che consente di trasferire informazioni secondo un formato non digitale, si valuti l'opportunità di verificare l'eshaustività delle informazioni contenute e l'ipotesi di una sua revisione per renderla più snella;
- 16) con riferimento all'articolo 6 dello schema in esame, nel quale è prevista l'eliminazione del doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai comuni, si valuti l'opportunità di una stretta sinergia tra il Sistema informatico nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) e i sistemi di mappatura in capo ad AGCOM e MIMIT.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

La 8a Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (A.G. 108), premesso che,

lo schema di decreto legislativo in esame aggiorna e corregge il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, di istituzione del Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche;

si tratta di un testo molto ampio composto di 8 articoli e di 2 allegati i quali contengono circa 200 modificazioni testuali rispetto alle norme vigenti per migliorare la qualità redazionale di talune disposizioni, eliminare refusi e semplificare le disposizioni procedurali gran parte delle quali si configurano come semplificazioni di carattere ordinamentale; tra le modifiche sostanziali si segnala quella inerente la Mappatura geografica delle Reti;

in particolare è stata modificata la prima parte del codice, relativa all'uso pubblico (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri AGCOM) ed è stata aggiornata la parte IV del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori;

l'articolo 1 del testo in esame apporta prevalentemente modifiche di carattere ordinamentale al codice delle comunicazioni elettroniche che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 1 (ambito applicativo), 2 (definizioni), 3 (principi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica), 4 (obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica), 6 (attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) per meglio delimitare i compiti dell'Autorità, 8 (regioni ed enti locali) per meglio specificare i compiti di competenza delle Regioni e degli enti locali, 9 (misure di garanzia) per aggiornare un riferimento normativo, 11 (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), 12 (sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale), 13 (condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici), 14 (dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione), 15 (elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale), 22 (mappatura geografica delle reti), 28 (ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità), 39 (normalizzazione ossia l'adozione di specifiche tecniche adottate dalla Commissione per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni), 42 (contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture), 43

(infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio), 44 (nuovi impianti - procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici), 45 (procedure semplificate per determinate tipologie di impianti), 49 (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico), 49-ter (inefficacia del provvedimento tardivo di diniego) articolo di nuova introduzione, 51 (pubblica utilità - espropriazione e diritto di prelazione legale), 52 (limitazioni legali della proprietà), 54-bis (infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità), 56 (impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze), 58 (gestione dello spettro radio), 68 (accesso alle reti locali in radiofrequenza), 69 (installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata), 77 (procedura per l'individuazione della domanda transnazionale), 78 (procedura per l'analisi del mercato), 80 (obbligo di trasparenza), 91 (imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso), 98-decies (risorse di numerazione), 98-undecies (identificazione degli utenti);

l'articolo 2 apporta delle modifiche, per lo più di carattere ordinamentale alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 99 (installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato), 136 (patente di operatore [necessaria per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 137 (requisiti [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 138 (dichiarazione [resa per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività elencate all'articolo 104]), 139 (nominativo [assegnato a ciascuna stazione di radioamatore]), 143 (stazioni ripetitrici), 144 (autorizzazioni speciali [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]);

l'articolo 3 apporta modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tra le quali quelle di maggior rilievo riguardano l'allegato 12 che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

l'articolo 4, dispone una serie di modifiche di carattere formale al decreto legislativo n. 253 del 2003, volte ad eliminare alcuni refusi ed aggiornare alcune diciture non più attuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, tra le quali quella di maggior rilievo stabilisce che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e che tale norma si applichi agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data del testo in esame;

l'articolo 6, è volto ad eliminare un doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai Comuni, che erano chiamati a trasferire la documentazione di asseverazione dal tecnico dell'impresa, che la redige, al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), attribuendo direttamente al tecnico abilitato che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga" l'onere di comunicare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI);

infine, l'articolo 7 reca una serie di abrogazioni e di norme transitorie, mentre l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, considerato che,

il provvedimento in esame è stato adottato a seguito di una procedura di consultazione pubblica indetta dal MIMIT finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione della nuova normativa di settore. La consultazione è stata rivolta in particolare agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione della prevalenza di misure di carattere meramente ordinamentale, diverse mancanze e criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame;

in relazione alla mappatura geografica delle reti e dell'offerta di connettività alcuni soggetti hanno evidenziato delle problematiche in relazione alla natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese di cui al nuovo comma 4-bis a cui consegue, in caso di

inottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore. E' stato sottolineato come tale disposizione sembra implicare delle problematiche sia a livello pratico, dove può avere effetti perversi sugli incentivi delle stesse imprese nella fase di dichiarazione sia a livello di tutela dei diritti, in quanto sembra restringere eccessivamente il diritto di iniziativa economica. L'obbligo di attenersi a tali programmi e previsioni di investimento sembra restringere eccessivamente la libertà di iniziativa economica, cui si impedisce adattamenti alle dinamiche competitive, tecnologiche e finanziarie di mercati in costante e repentina evoluzione, quali sono le comunicazioni elettroniche; le semplificazioni introdotte non contribuiscono a ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo ed esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, mentre sul tema degli investimenti il problema centrale è la mancata attuazione dei programmi di investimento caratterizzati da grandissimi ritardi, come nel caso del piano BUL "aree bianche". Uno dei motivi principali di questi ritardi è quello relativo alle difficoltà per le imprese di ottenere tempestivamente autorizzazioni da parte degli enti locali per i lavori necessari alla costruzione ed installazione delle nuove reti. Al riguardo lo schema di decreto pone delle problematiche laddove la prevista modulistica armonizzata, inclusa all'allegato 12 *bis*, diventa recessiva in caso gli enti locali ne abbiano predisposta una propria; lo schema di decreto non considera in maniera adeguata le evoluzioni tecnologiche e di contesto in relazione alla responsabilità degli operatori e fornitori nel trasmettere in chiaro contenuti criptati attraverso l'utilizzo di applicazioni, anche qualora la tecnologia utilizzata escluda tale possibilità. Le misure di sanzionamento dei soggetti, in particolare laddove non sussista la possibilità tecnica di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, appaiono eccessive e necessitano di trovare altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste. Nell'attuale versione tutto questo si traduce in un effetto distorsivo e discriminatorio per l'industria nazionale, impedendo la commercializzazione su vasta scala di soluzioni di comunicazione elettronica criptate *end to end*, inibendo solo agli operatori industriali italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e trusted. Peraltro una impostazione in linea con le richieste del settore industriale è già stata fatta propria dal Governo nell'ambito della regolamentazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (DM 15 Dicembre 2022) che nell'elencare puntualmente le prestazioni, utilizza l'allocazione "se possibile" riferita a quelle connesse alla capostazione di applicazioni come WhatsApp o Messenger, escludendo quindi sanzioni nel caso di impossibilità tecnologica a eseguire la prestazione; inoltre, con riferimento alle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il provvedimento non prevede appositi criteri volti a garantire il principio di equa ripartizione dell'ulteriore spazio elettromagnetico che verrà messo a disposizione degli operatori di comunicazioni elettroniche, tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) sia evitato il sanzionamento dei soggetti, laddove non sussista la "possibilità tecnica" di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, trovando altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste; nell'ambito di valutazione della "possibilità tecnica", si deve tenere in considerazione anche i rischi che l'accesso al contenuto della comunicazione veicolata comporta per la sicurezza esterna e/o l'aumento della vulnerabilità della comunicazione stessa. Nel valutare questo bilanciamento deve essere anche coinvolta, con parere obbligatorio ma non vincolante, l'agenzia per la cybersicurezza nazionale. In ogni caso deve essere evitato l'effetto distorsivo e discriminatorio della norma che inibisce solo ai fornitori italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e trusted perché sanzionabili mentre i fornitori stranieri sono protetti dai propri ordinamenti che escludono esplicitamente, come nel caso degli USA, la responsabilità delle piattaforme e degli operatori quando non abbiano la capacità tecnologica di fornire i contenuti decrittati ovvero di mettere in condizione le autorità di decrittarli;
- 2) siano stabiliti i principi generali per distribuire lo spazio elettromagnetico aggiuntivo conseguente

all'adeguamento dei limiti come descritto nell'articolo 10 della Legge del 30 dicembre 2023 n. 214, al fine di assicurare una divisione equa, ragionevole e non discriminatoria di questo spazio supplementare tra gli operatori di comunicazioni elettroniche ed evitare, per tale via, successive richieste di ulteriore spazio elettromagnetico aggiuntivo in ragione di una sua non equa ripartizione; la declinazione concreta di tali principi deve essere demandata al regolatore di settore, AGCOM, sia attraverso la definizione di linee guida, sia attraverso uno specifico potere di risoluzione di controversie fra operatori;

3) i dati relativi alla mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività siano messi nella disponibilità, anche di regioni ed enti locali, tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50 del CAD) o strumento equivalente, al fine di avere un quadro più completo possibile della mappatura della iniziative attivate per garantire elevati livelli di connettività in Italia e del relativo effettivo livello di dispiegamento e disponibilità, inclusa la disponibilità del dato ancorché anonimizzato, che consenta di individuare se su un dato civico sia stata fornita una dichiarazione di investimento da parte di uno o più operatori privati e quando lo stesso operatore abbia previsto di attivare il servizio. Questo include un processo di arricchimento del dato recepito in sede di consultazione e mappatura, che includa e tenga in adeguata considerazione anche una raccolta statisticamente significativa della qualità del servizio effettivamente erogato e percepito dagli utenti finali, nonché una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni;

4) sia modificato l'articolo 1 comma 13 dello schema di decreto, eliminando la natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese, a cui fa conseguire, in caso di non ottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore; oppure, in subordine, limitare tale natura vincolante e la conseguente possibile sanzione ai soli casi di mappatura svolta dal Governo nel contesto della definizione e implementazione di politiche di investimento di fondi pubblici per la costruzione di reti a banda ultra-larga, cui si applica la normativa sugli aiuti di stato;

5) siano rafforzate e aggiornate le misure di semplificazione previste dal provvedimento in esame al fine di contribuire maggiormente all'ottimizzazione dei tempi, dei costi di sviluppo e di esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, a partire da quelle di nuova generazione e allo sviluppo dei progetti di trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli in ambito PNRR, nonché alla costruzione di un sistema in grado di prevenire e rispondere tempestivamente alle minacce cibernetiche.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.